

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 In data 05-09-2014	OGGETTO:Tributo Servizi Indivisibili (TA.S.I.). Approvazione aliquote per l'anno 2014
--	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:15 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta Straordinaria ed in convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il Sindaco, Dott. Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Soletta Gianfranco	P	Porqueddu Leonardo	P
Natale Mario Antonio	P	Tola Gavina	P
Seddaiu Antonello	P	Bussu Francesco	P
Tanda Pasquale	P	Cabras Giovanna	P
Tanca Salvatore	P	Maiore Orsola	A
Piredda Giuseppina	P	Ruda Sebastiano	A
Puggioni Lorenzo Pietro	P	Cossu Antonio Maria	P
Contini Salvatorica	A	Mele Maria Antonietta	A
Masia Maria	A		

presenti n. 12 e assenti n. 5.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dr.ssa Silvia Cristina Contini.

La seduta è Pubblica.

Entra il Consigliere Masia. I Consiglieri presenti sono n.13.

Il Sindaco illustra l'argomento e comunica che il Comune non applicherà la TASI per il corrente anno. Ciò è stato possibile grazie all'incasso di alcune annualità pregresse di trasferimenti statali. Non è dato sapere ancora quali scelte adotterà il legislatore l'anno prossimo, anche considerato che, negli ultimi anni, vi è stata molta confusione normativa. Ritengo, comunque che la pressione fiscale sia davvero troppo alta.

Ricorda, infine che quest'anno non si pagherà l'addizionale comunale all'IRPEF.

Interviene il Consigliere Cabras " siamo d'accordo con questa scelta. E' davvero un regalo ai cittadini. Riteniamo che l'amministrazione debba trovare tutti i modi possibili per cercare di abbassare le tasse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

-è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

-ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

-è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

-è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

-è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 05-09-2014 COMUNE DI THIESI

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.09.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento che disciplina l'applicazione della IUC comprendente il Tributo sui servizi (TASI);

RITENUTO, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

RITENUTO inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell'aliquota TASI, che non vi sia la necessità di procedere all'individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi costi;

RITENUTO necessario procedere urgentemente in merito alla deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014, ed in tempo utile per consentire le pubblicazioni di legge ed evitare che i contribuenti procedano al versamento di acconti di imposta non dovuti;

ATTESO che il minor gettito derivante dall'azzeramento dell'aliquota TASI e la riduzione di risorse sul Fondo di solidarietà comunale, saranno compensati con una revisione delle altre entrate e con riduzioni di spesa;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..."*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI i sottoelencati Decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recanti il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
- Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- Decreto del 18 luglio 2014, pubblicato nella G. U. n. 169 del 23 luglio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 05-09-2014 COMUNE DI THIESI

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi, palesemente espressi dai n.13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI AZZERARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014 per tutti gli oggetti imponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013.
- 2) **DI DARE ATTO** che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 1) del deliberato, procedere, per l'anno 2014, alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro relativi costi, circostanza che ci si riserva di effettuare nel momento in cui questo Comune delibererà l'introduzione dell'aliquota TASI.
- 3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, secondo quanto specificato nel comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 e con le modalità specificate dalla nota n. 5343 del 06 aprile 2013 e dalla nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale e comunque entro il 10 settembre 2014.

Infine, con separata ed unanime votazione DELIBERA l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Dott. Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Silvia Cristina Contini

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 05-09-2014 al n.365 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 05-09-2014

IL Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Silvia Cristina Contini

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Silvia Cristina Contini

La presente copia è conforme all'originale

Thiesi, 05-09-2014



IL Segretario Comunale
Dr.ssa Silvia Cristina Contini
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 365 DEL 05-09-2014 COMUNE DI THIESI